

Di Antonio Buccaro

Il processo civile telematico: criticità e vantaggi

La produzione giurisprudenziale in materia di processo civile telematico può essere catalogata in tre macro aree: quella relativa alle notificazioni telematiche, quella sui depositi telematici ed una terza relativa alle notificazioni e comunicazioni di cancelleria:

Sotto un profilo cronologico, le prime pronunce (di merito) hanno riguardato le notificazioni, e ciò trova agevole spiegazione nel fatto che tale parte della digitalizzazione ha avuto avvio con sensibile anticipo rispetto all'entrata in vigore dell'art. 16-*bis*, comma 1, DL 179/2012, che rese obbligatorio il deposito in modalità telematica degli atti c.d. "endoprocessuali" a far data dal 30 giugno 2014. Si ricorda infatti che l'art. 16-*quater* DL 179/2012, che introdusse l'art. 3-*bis* L.53/1994, prevedeva la sua entrata in vigore a far data dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto previsto dal comma 2 del predetto art. 16-*quater*³.

Tale decreto (n. 48/2013) fu adottato il 3 aprile 2013 e, pubblicato nella GU n. 107 del 9 maggio 2013, consentendo in tal modo agli avvocati di notificare i propri atti a far data dal 23/5/2013.

Non a caso, quindi, la prima pronuncia in materia di processo telematico (Tribunale di Napoli, sez. feriale, 10-17 settembre 2014, Est. Tango), ebbe ad oggetto le notificazioni telematiche in proprio dell'avvocato: ivi si esaminò l'eccezione di nullità della notifica per carenza dell'attestazione di conformità nella relata di notifica, eccezione rigettata dal Tribunale sul rilievo che l'art. 3-*bis* comma 2 prescriveva l'attestazione solo per la notifica di copie informatiche di documenti analogici mentre, nella specie, risultava notificato un "duplicato" informatico non abbinabile di attestazione alcuna.

In una prima fase, peraltro, le decisioni massimate *in subiecta materia* sono state quasi esclusivamente di merito, e ciò in conseguenza del fatto che il processo

telematico, fino a pochi mesi orsono, si era proposto all'attenzione della Suprema Corte soltanto di rimando dal merito e per limitate questioni (vedasi Cass. 12.5.2016 n. 9772 sulla mera "irregolarità" degli atti introduttivi depositati telematicamente in assenza di decreto ex art. 35 dm 44/2011, laddove invece Cass. 30.11.2016 n. 22479 ne affermò invece la nullità sanabile), oltre che per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, "autorizzate" con DM del 19/1/2016 a far data dal 15 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, dl 179/2012. I giuristi più attenti all'evoluzione digitale del processo hanno per il vero avvertito la netta sensazione che i Giudici della Suprema Corte avessero, al pari dell'Accademia, sottovalutato la portata dell'innovazione, mantenendosi estranei anche al dibattito sulle problematiche proposte all'attenzione di avvocati e dei magistrati del merito, impegnati sul campo a risolvere i primi dubbi ed a confrontarsi col diritto dell'informatica applicato al processo. E' così accaduto che talune iniziali ed isolate pronunce della Cassazione propostesi nel panorama giurisprudenziale hanno destato perplessità proprio in ragione del fatto che esse hanno affermato principi in frontale contrasto con le interpretazioni di norme primarie e tecniche condivise dalla magistratura di merito, dall'avvocatura e dalla dottrina. Tale *déjà-vu* si è concretizzato in alcune pronunce nelle quali la S.C. ha affermato che la notificazione telematica poteva essere eseguita solo successivamente alle norme regolamentari attuative del D.M. 44/2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni per via telematica da farsi dagli avvocati, vale a dire il provvedimento del 16-4-2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla G.U. del 30-4-2014, entrato in vigore il 15-5-2014, pervenendo quindi al giudizio di nullità delle notifiche eseguite prima del 15/05/2014 (principio affermato da Cass. n. 14368/2015, richiamato e ribadito da Cass. nn. 20072/2015, 1682/2016, 20307/2016, n. 1060/2017): indirizzo, quello ora ricordato, più che errato, atteso che la fattibilità delle notifiche telematiche in proprio dell'avvocato era subordinata, come già ricordato, all'entrata in vigore del decreto ministeriale modificativo del DM 44/2011, intervenuto col DM 48/2013⁴, mentre le specifiche tecniche successivamente introdotte col provvedimento del 16/4/2014 (e segnatamente l'art. 19-bis) riguardarono *in parte qua* il solo deposito

della prova telematica della notifica avvenuta a mezzo della posta elettronica certificata.

Le prime questioni profilatesi in ambito di processo telematico hanno visto una giurisprudenzia di merito piuttosto ondivaga. Per rendersene conto, è sufficiente posare lo sguardo sugli orientamenti contrapposti formati, ad esempio, a proposito delle modalità di deposito dei reclami ex art. 669-*terdecies* c.p.c. e delle istanze di attuazione delle misure cautelari ex art. 669-*duodecies* c.p.c.: il Trib. Roma, Sez. VII, con ordinanza, dell'8/11/2016 affermò che il reclamo cautelare avesse natura di atto introduttivo e, pertanto, l'ammissibilità del deposito cartaceo di tale atto (nella scia di Trib. Trani Ordinanza, 05/09/2016, dello stesso Trib. Roma, Ordinanza, 31/07/2015), mentre il Trib. L'Aquila, 4/07/2016, considerando il reclamo come mera fase dello stesso procedimento cautelare, ritenne ad esso applicabile l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 16-*bis* DL 179/2012, analogamente a Trib. Vasto, Sent., 15/04/2016.

Su un piano intermedio, invece, si posero il Trib. Brescia, ordinanza del 29/07/2015, che, pur ritenendone la natura "endoprocessuale", ritenne ammissibile il deposito cartaceo del reclamo applicando il principio dell'art. 156, comma 2, c.p.c., ed il Trib. Vercelli, Ordinanza, 4/8/2014 che, in applicazione dell'art. 156 comma 1 c.p.c., rilevò l'assenza di una sanzione espressa di nullità.

Analoghe questioni sono state poste a proposito delle riassunzioni e delle opposizioni "rito Fornero": Trib. Lodi, Sez. I, 4.3.2016, Trib. Torino, Sez. VIII, 26.3.2015 e Trib. Vasto, 28.10.2016 ne hanno affermato la natura "endoprocessuale" con conseguente inammissibilità del deposito cartaceo, mentre il Trib. Palermo Ordinanza, 18.05.2016 ed il Trib. Patti, n.1172/17 21.7.2017 hanno dissentito da tale conclusione, ancora una volta in applicazione dell'art. 156, co. 2, cpc.

In questo sorvolo del panorama giurisprudenziale, non si può omettere un cenno alla miriade di pronunce che ha alimentato la violazione della regola tecnica contenuta nell'art. 12 del Provvedimento DGSIA del 16/4/2014. Tale norma, si

ricorda, impone la formazione degli atti del processo in “**pdf testuale**”⁵.

In tal senso Trib. Roma, ord. 09/06/2014 e Trib. Roma, ord. 13/07/2014 sanzionarono i depositi di pdf immagine con l’**inammissibilità**, mentre il Trib. Udine, 17/06/2014 ritenne simili depositi meramente **irregolari e sanabili con la rinnovazione**; il Trib. Livorno, 25/07/2014 dichiarò **nullo** un ricorso per ingiunzione depositato come pdf immagine, mentre il Trib. Vercelli, il 4/8/2014 ritenne un reclamo meramente irregolare ed applicabile la **sanatoria per raggiungimento dello scopo**.

In relazione ad atti processuali particolarmente delicati, quali le memorie istruttorie, il Trib. Trani Ordinanza, 31/10/2014 le ritenne valide in applicazione della sanatoria ai sensi del capoverso dell’art. 156 cpc; ad analogo risultato pervenne invece il Trib. Verona, 04/12/2015 osservandone invece l’assenza di sanzione espressa. Il Trib. Locri, 12/7/2016, molto più severo, ritenne la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. inammissibile se depositata in formato pdf immagine.

Altre pronunce, Trib. Palermo n.575/17, 1/2/2017, con riferimento alla comparsa di risposta, pervennero a soluzioni più miti, ora applicando il principio del raggiungimento dello scopo, ora (Trib. Caltanissetta, 15/4/2017 e Trib. Milano, 12/8/2017) considerando l’inosservanza in discorso come mera irregolarità suscettibile di rinnovazione. Si è anche letto che l’atto in pdf immagine non era regolarizzabile nel rito lavoro in ossequio al principio di speditezza del processo (Trib. Milano n.1340/17, 9/5/2017).

Copiosissima è stata anche la produzione di decisioni in materia di **errori nei depositi**, nelle quali si è ragionato sulle eventuali decadenze maturate in conseguenza di essi: il comun denominatore di tali pronunce è costituito dalla valutazione dei parametri della scusabilità dell’errore e della non imputabilità della decadenza.

In linea generale, si è ritenuto che ove l’errore non fosse ascrivibile a colpa dell’avvocato depositante ovvero che, in presenza di errore, i sistemi di cancelleria avessero ingenerato nel depositante l’erronea convinzione della suscettibilità di

correzione dell'errore da parte del cancelliere, la parte dovesse essere rimessa in termini (Trib. Milano, 23.4.2016; Trib. Avellino, 31.5.2016). Restano, invece, di segno opposto Trib. Torino, 11.6.2015, Trib. Torino, 10.4.2016 e Trib. Milano, 23.4.2016). Si segnala tra tali pronunce quella del Tribunale di Napoli, est. Lupi, 16/12/2015, secondo la quale *«l'inosservanza del termine perentorio per il deposito della seconda memoria istruttoria, fissato all'8 settembre 2015, è stato determinato da un errore del depositante nell'indicazione del numero di ruolo del fascicolo in cui l'atto doveva essere inserito, 3577/2015 invece di 3557/2015»*: per tale via, il Tribunale valutò che l'errore in parola risultava *«riconoscibile da parte del mittente già pochi minuti dopo il deposito quando è pervenuta la terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cd. controlli automatizzati previsti dall'art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall'art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014 nei quali si evidenziava "Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria"»*.

Con particolare riferimento alla **violazione delle regole tecniche** si segnalano anche almeno due relevantissime pronunce della S.C.. La prima di esse è **Cass. SS.UU. 7665/2016** che ha ritenuto sanata dal raggiungimento dello scopo la notificazione telematica di un atto in formato “.doc” anziché nel prescritto “.pdf”. Per i Giudici Supremi, *«opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello*

stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».

Pure sul tema della violazione delle regole tecniche gravita il tema rimesso alle Sezioni Unite come “questione di massimo interesse”, con l’ordinanza n. 20672/2017. A dirla tutta, il problema della validità in ambito processuale della firma PAdES, esposto peraltro in termini che eufemisticamente potremmo definire confusi, è totalmente inesistente, dacché la chiara previsione contenuta nell’art. 12, comma 2, Prov. DGSIA del 16/4/2014 rende indifferente l’utilizzo del formato CAdES e di quello PAdES, entrambi più che idonei a garantire provenienza ed immutabilità del documento firmato digitalmente. Resta di primaria rilevanza, però, il profilo evidenziato nell’ordinanza di rimessione relativo alle conseguenze della violazione della regola tecnica attinenti alla forma dell’atto processuale informatico, ivi adombrandosi dubbi addirittura relativi «*all’intrinseca esistenza dell’atto*». Tale evenienza, che ad un’prima e superficiale disamina della questione generale della violazione delle regole tecniche potrebbe apparire eccessiva, non pare del tutto peregrina, sol se si consideri che l’intero sistema del diritto dell’informatica si fonda su regole informatico-ingegneristiche (gli standard) non a caso richiamate come riferimento primario dall’art. 71 del C.A.D., che disciplina ora le “linee guida contenenti le regole tecniche” e disciplinava fino al 27 Gennaio 2018 (data in cui è

entrato in vigore il c.d. “correttivo” di cui al Dlt 217/2017) le regole tecniche. In altri termini, vi sono numerosi casi in cui il rigoroso rispetto delle regole tecniche è indispensabile affinché il documento informatico non solo prenda vita e ne risulti conoscibile il contenuto, ma anche e soprattutto perché esso risulti conoscibile, fruibile nel tempo senza alterazioni: in altre parole, l’atto processuale deve essere suscettibile di “conservazione”, nel senso più tecnico del termine, ai sensi del dpcm 3.12.2013. *“Le regole ex art. 71 non sempre si caratterizzano per un contenuto puramente tecnico informatico, essendo molte volte dettate dalla necessità di interpretare od integrare il principio generale dettato dalla norma primaria. In alcuni casi, però (e sono i più frequenti), la norma tecnica è, per così dire, “pura”, vale a dire che essa disciplina, in pedissequa osservanza dei canoni di cui all’art. 71 CAD, i profili strettamente di carattere informatico e di conformità del mezzo informatico alle regole dettate dagli standard internazionali e di accessibility compliance. Per queste ultime, allora non ha più senso parlare di prevalenza della norma di rango primario sulla regola tecnica, od invocare impropriamente il principio di cui all’art. 156 c.p.c. senza prima cogliere quale sia, alla luce della rivoluzione digitale, lo scopo della norma tecnica che si voglia di fatto disapplicare”*. Del resto, se un documento *non-standard* non fosse suscettibile di conservazione, verrebbe meno la sua capacità di “documentare” la vicenda processuale, con ricadute sulla tutela costituzionale del diritto di difesa e sulla possibilità di controllo dei provvedimenti giurisdizionali.

Questioni nuove sono sorte anche a proposito del rispetto dei termini processuali: ci si è chiesti infatti che sorte avesse un **deposito “frazionato”** di documenti, parte del quale eseguito nel rispetto dei termini e parte a termini invece scaduti: sul punto, si registra Trib. Padova, ord. 4070/17, 10.5.2017 secondo il quale la necessità di effettuare un deposito telematico frazionato implica l’onere a carico della parte di procedere all'intera incombenza in tempo utile per completare l'intero deposito nei termini di legge. Un discutibile Trib. Rieti, 20/10/2016, ha invece equiparato l’istanza di visibilità accolta alla legale conoscenza che fa decorrere

invece il termine per l'impugnazione di un'ordinanza.

Sullo specifico argomento dei termini, però, le pronunce più interessanti hanno riguardato quelle previsioni che contemplano le **scadenze ad ore**: nell'ambito delle notifiche, l'art. 147 c.p.c. e, quanto ai depositi, il termine per i depositi telematici, fissato dapprima per le ore 14 e successivamente fissato per la "fine del giorno di scadenza"⁸ per effetto della modifica dell'art. 16-bis, comma 7, DL 179/2012 intervenuta ad opera dell'art. 51 DL 90/2014.

Tra le prime, si segnala Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, n. 21915⁹, secondo cui *“Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato)”*.

Tra le novità legislative che hanno fortemente inciso anche sull'organizzazione degli studi professionali degli avvocati si segnala, l'introduzione

del "**domicilio digitale**", così definito *ante litteram* e ben prima della novità terminologica introdotta dal dlt 217/2017, grazie all'art. **16 sexies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**: in virtù di tale norma, non è più possibile procedere, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la controversia e ciò anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa (fatto salvo il caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario).

In applicazione di tale regola, la **Corte di Cassazione, con la decisione n. 17048 del 11 luglio 2017, ha ritenuto nulla la notifica della sentenza d'appello eseguita presso la cancelleria della Corte d'Appello posto che la stessa doveva essere notificata alla PEC del destinatario risultante dal REGINDE o da INIPEC** e, alla dichiarata nullità, ha fatto seguito l'inidoneità della notifica a far decorrere il termine di impugnazione di cui all'**art. 325 cod. proc. civ.**, con la conseguenza che il ricorso proposto prima della scadenza del termine "lungo" previsto dall'**art.327 cod. proc. civ.** doveva considerarsi tempestivo.

Nella medesima direzione interpretativa, che è ormai definitivamente consolidata, **Cassazione civile, sez. VI, 24/11/2017, n. 28122** ha affermato che *“A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2011, la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio deve essere effettuata, a pena di nullità, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine professionale, fermo restando che, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo”*.

Ancora prima dell'introduzione dell'art. 16 sexies DL 179/12, le Sezioni Unite della Cassazione con la **sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012**, avevano valorizzato il domicilio digitale e nel concreto reso non più attuale l'obbligo dei

difensori di eleggere domicilio fisico al di fuori del proprio circondario, proprio sul rilievo dell'obbligo per il difensore di indicare nell'atto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, introdotto alla luce delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate dall'art. 25 della **L. 12 novembre 2011, n. 183**, in vigore dal 1° febbraio 2012: *“...dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”*.

Quanto alle notificazioni e comunicazioni di cancelleria è ormai dato normativo acquisito che, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 16 comma 4, D.L. 179/2012**, *“nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”*, mentre il successivo comma 6 prevede che *“le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del*

messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario” e che il comma 8 prevede che “quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile”.

In applicazione di tale norma, la Cassazione, sez. VI, con l'ordinanza del 15 dicembre 2016 n. 25968, ha ritenuto **validamente effettuata la comunicazione mediante “deposito in cancelleria”** secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.L. 179/2012¹⁰. Si osserva in tale pronuncia che la norma in parola contiene la previsione che *"le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario"*, valorizzandosi al riguardo l'attestazione del gestore da cui risulti che *"la casella dell'utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio"*: tale attestazione sottende infatti un evento che dipende dallo stato della casella del difensore e, quindi, oggettivamente riferibile alla sfera di controllo di quegli.

Nella stessa direzione “non formalistica” inaugurata dalle Sezioni Unite n. 7665/2006, indulgenti nel giudizio sull'utilizzo di un formato documentale non standard per i documenti notificati, la Corte di Cassazione, si pronunciò con l'**ordinanza n. 19814 del 4 ottobre 2016** a proposito delle conseguenze di una notifica in proprio effettuata con un messaggio certificato recante **oggetto di contenuto completamente diverso da quello prescritto dal comma 4 dell'articolo 3 bis della legge n. 53/94**, secondo cui *“Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»”*.

Nel caso di specie, come si evince dal contenuto della decisione, il messaggio inviato dal notificante recava nel campo dedicato all'oggetto la dizione "Notifica controricorso in cassazione" e in calce al testo del controricorso è estesa la relazione di notificazione, che è intitolata: "Relazione di notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994".

Anche in tale ipotesi ci si sarebbe attesi una più rigorosa applicazione dell'art.

11¹¹ L. 53/1994 (se non altro anche per l'inesattezza grammaticale della dizione adoperata, di "ricorso *in* cassazione" anziché "ricorso *per* cassazione"): secondo la Suprema Corte, invece, "*L'eccezione di nullità della notifica del controricorso da esaminare per prima ex art. 276 c.p.c., comma 2 è manifestamente infondata. La L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 4, stabilisce che quando l'avvocato esegue la notificazione di atti processuali per mezzo della posta elettronica certificata, "il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della L. n.53 del 1994". Nel caso di specie, il messaggio inviato dall'avv. ***** (difensore della Provincia di *****) all'avv. ***** (difensore del ricorrente) reca nel campo dedicato all'oggetto la dizione: "Notifica controricorso in cassazione". In calce al testo del controricorso è tuttavia estesa la relazione di notificazione, che è intitolata: "Relazione di notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994". Al cospetto d'una notificazione siffatta, nessuna nullità può essere dichiarata, per due ragioni:*

la prima ragione è che la L. n. 53 del 1994, art. 11, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti" non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità (come già ritenuto da questa Corte: in tal senso, Sez. 6 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014, Rv. 631724);

la seconda ragione è che, a tutto concedere, anche le nullità di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 11, sono sanate, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo: il quale nel nostro caso è certamente avvenuto, dal momento che lo stesso ricorrente mostra di avere ricevuto la notifica del controricorso ed averne ben compreso il contenuto."

Conclusioni

Il Processo Civile Telematico, così come l'informatica e la telematica in genere, hanno apportato ed apporteranno ancora notevoli benefici al sistema processuale nel suo complesso.

Basti pensare, tanto per fare qualche esempio, agli enormi vantaggi offerti

dalle comunicazioni e notificazioni telematiche civili in termini di risparmio di spesa (anche per la carta, con benefici pure sul piano ambientale), di risparmio di lavoro per il personale di cancelleria, di risparmio di tempo per gli avvocati (non più costretti a recarsi in cancelleria per assumere informazioni e per ottenere copie di atti ad uso studio), di minore afflusso dell'utenza nelle cancellerie (con conseguente maggiore disponibilità di tempo per il personale, da dedicare ad altre incombenze di ufficio) e così via.

Si pensi pure al venir meno per il giudice della necessità di portare a casa i pesanti faldoni contenenti i fascicoli processuali, stante la loro dematerializzazione e quindi la possibilità di *vedere* e studiare telematicamente da casa il processo ed il contenuto dei suoi atti (compresi i verbali di udienza scritti al computer, che sostituiranno gli spesso illeggibili verbali manoscritti su carta) e di depositare con valore legale i propri provvedimenti a distanza (cioè da casa all'Ufficio). E, ancora, alla possibilità, offerta a ciascun giudice, di tenere costantemente sotto controllo il proprio ruolo, nonché alla possibilità, offerta dal *cruscotto* ai Presidenti e Presidenti di sezione, di tenere costantemente sotto controllo il ruolo di tutti i giudici dell'Ufficio, così potendo assai meglio vigilare costantemente, tra l'altro, sullo smaltimento delle cause vetuste e sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti.

Si pensi, altresì, quanto al personale di cancelleria, al venir meno della necessità d'intestazione delle sentenze telematiche (il cui modello, rinveniente dal *modellatore* ed adattato a ciascun singolo procedimento telematico, viene intestato automaticamente dal sistema tramite il collegamento tra la *console* ed il SICI), alla velocizzazione telematica dei depositi dei provvedimenti ed alla loro comunicazione telematica ai difensori, alla mancata assistenza del giudice in udienza ed al notevole minore afflusso dei difensori in cancelleria.

E, ancora, quanto agli avvocati, si pensi alla speculare possibilità di *vedere* e studiare telematicamente da casa o dallo studio (o anche da un *palmare*) il processo, di trasmettere telematicamente con valore legale in cancelleria i propri atti processuali, di effettuare telematicamente i pagamenti, di ricevere telematicamente

al proprio studio gli atti del processo (compresi gli atti di controparte ed i verbali di udienza) e di estrarne copie ad uso studio senza necessità di doversi recare in cancelleria.

Analogamente è a dirsi per i CTU e per gli altri ausiliari del giudice e delle parti.

Il PCT, insomma, dovrebbe consentire (almeno in teoria e salvo quanto si esporrà appresso) un risparmio non solo di pubbliche e private risorse, ma anche di tempi e di energie.

Il Processo Civile Telematico, così come l'informatica e la telematica in genere, presentano però anche le loro ombre, che allo stato sono molteplici e talora assai gravi.

In proposito, va evidenziato innanzi tutto uno tra i problemi più delicati di tutti e che riguarda non solo i magistrati, ma anche il personale di cancelleria e gli avvocati, oltre che (sebbene in minor misura, dato il numero relativamente limitato dei singoli incarichi per via dei sistemi di rotazione nelle nomine) i CTU e gli altri ausiliari dei giudici e delle parti in genere.

Inutile negare che lo studio per via telematica degli atti processuali da parte dei magistrati e degli avvocati comporta un aggravio del loro lavoro e quindi una speculare riduzione e/o rallentamento delle definizioni dei procedimenti, in quanto costoro, anziché studiare un fascicolo cartaceo, dovranno studiare gli atti d'ufficio e gli atti delle parti ed i relativi allegati sullo schermo (tanto peggio se di ridotte dimensioni) di un computer, passare da un atto telematico ad un altro aprendo e chiudendo *finestre* o comunque scorrendo su e giù le pagine di un medesimo *file*, in ipotesi contenente la scansione di più allegati, a loro volta magari molteplici e corposi.

Ed a ciò si sommerà la questione della tutela della salute per i vari operatori del diritto (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, CTU), che sostanzialmente diverranno anche operatori di videoterminali. I problemi principali riguarderanno la vista, cui si sommerà la necessità di postazioni ergonomiche, di pause e quant'altro

previsto anche dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Per cercare di far fronte a questi problemi, si rende necessario individuare soluzioni tecniche adeguate, che rendano la consultazione degli atti processuali e degli allegati più rapida ed agevole; e sarebbe anche necessario imporre normativamente (così come è stato imposto normativamente il PCT) un ritorno reale e concreto al principio dell'oralità, oltre che il principio della necessaria concisione di tutti gli atti processuali (il che peraltro non risolve il problema degli allegati).

Tanto, però, non risolve realmente il problema della grave difficoltà dello studio del fascicolo processuale sul monitor anziché attraverso il cartaceo. È di gran lunga più complicato rispetto al cartaceo, difatti, aprire sul monitor una serie di file corrispondenti ad esempio ai capitoli di prova e poi alle risposte di un teste e poi raffrontarle con le risposte rese da altri testi e contenute magari in altri file (se rese in altra udienza) e poi raffrontare ancora dette risposte con i file contenenti uno o più documenti e scorrere su e giù alla ricerca della parte che interessa: specie nei processi complessi e con molti allegati, questo è un lavoro improbo ed immane, che finirà per rallentare e diminuire la produttività del giudice. Occorrerebbe, al riguardo, interpretare l'art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012, come convertito nella L. n. 221/2012 ed integrato dalla L. n. 228/2012, nel senso che le *“ragioni specifiche”* per le quali il giudice può ordinare alle parti il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti siano individuabili anche nella complessità del processo, nel qual caso il giudice dovrebbe poter disporre che i difensori procedano al deposito degli atti anche in copia cartacea; la norma, però, fa riferimento solo a *“singoli atti e documenti”*, il che potrebbe renderne problematica l'interpretazione nel senso del deposito di tutti gli atti di parte in copia cartacea. In alternativa, allora, occorrerebbe, a mio sommo avviso, proporre l'inserimento di un comma 10 all'art. 16-bis, più o meno del seguente tenore: *“Al fine del più compiuto esame della controversia, il giudice può ordinare in ogni caso che si proceda ad effettuare copia cartacea degli atti processuali e degli eventuali documenti allegati. Al deposito in copia cartacea degli atti di parte provvede la parte stessa, pena in caso contrario l'insanabile inammissibilità sopravvenuta degli atti stessi, compresi gli eventuali*

allegati . Alla copia cartacea degli atti di ufficio provvede la cancelleria." Una simile norma, perverso, contrasterebbe in parte con la *filosofia* del PCT, ma eviterebbe di aggravare il lavoro dei giudici (ma anche degli avvocati, rispetto agli atti delle loro controparti ed agli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio) e quindi di pregiudicarne la quantità e la qualità.

A proposito della *console del magistrato*, un suo (grave) limite, cui si accennavo pocanzi, è costituito dal fatto che essa, anche per via delle vigenti *regole tecniche e specifiche tecniche* (art. 12 DM n. 44/2011 e s.m.i. ed art. 13 Provv. DGSIA 16.04.2014), non permette il *copia e incolla* degli allegati agli atti processuali (a differenza che per gli atti processuali: art. 11 DM n. 44/2011 e s.m.i. ed art. 12 Provv. DGSIA 16.04.2014).

Restando alla *console del magistrato*, la stessa andrebbe semplificata sia nelle funzioni e nei percorsi che nella stessa terminologia adoperata. A quest'ultimo riguardo, partendo da un esempio banale (che poi magari banale non è), perché una volta aperto un documento quale un ricorso o una memoria di parte inviati telematicamente, per poterlo ingrandire bisogna andare a cliccare sulla casella in alto a destra con su scritto "*Apri Esterno*", quando sarebbe molto più logico e sensato scrivervi semplicemente "*Ingrandisci*"?

La semplificazione della *console* e delle relative funzioni andrebbe operata innanzi tutto individuando soluzioni tecniche che consentano di evitare troppi passaggi e specie quelli, come ad esempio i tempi morti nello stesso accesso alla *console* e poi i previ necessari aggiornamenti manuali ad ogni singolo accesso (quelli che si ottengono cliccando su "*Fascicoli/Estrai Fascicoli/Seleziona Fascic. Proprietario/Estrai/Chiudi*", per intenderci), che attualmente richiedono eccessivo dispendio di tempo tra un passaggio e l'altro (solo in parte temperato nella fase finale dal possibile uso del comando "*Estrai in background*"); senza parlare delle complicazioni nell'uso dei comandi, che potrebbero essere evitate attraverso l'ideazione di programmi semplificati. Inoltre, andrebbero evitati i troppo frequenti aggiornamenti della *console*, che talora ne modificano in parte anche le impostazioni d'uso, con conseguenti complicazioni ulteriori per chi deve utilizzarla.

Risulta poi necessario risolvere il problema dell'impossibilità d'installazione da parte del giudice dei frequenti aggiornamenti periodici *internet* (ad es. quelli di *Adobe*, ecc.), da apportare con comando manuale al computer su cui è collocata la singola *consolle*. Vero è che il giudice potrebbe richiedere ed ottenere dal DGSIA uno speciale certificato (non essendo egli in possesso della *password* di *amministratore*) che gli permetta detti aggiornamenti periodici, però questi ultimi vengono comunque sconsigliati dai tecnici del CISIA perché potrebbero comportare dei problemi di malfunzionamento della *consolle*; senza gli aggiornamenti in questione, però, i problemi (anche di maggiore esposizione ai *virus* informatici) potrebbero nascere per il computer su cui è collocata la *consolle* stessa.

Vi sono altresì, più in generale, i frequenti aggiornamenti del sistema (ossia quelli che vengono apportati non alla *consolle*, né manualmente via *internet* sul computer sul quale è installata la singola *consolle*, ma appunto al sistema), che comportano interruzione dello stesso, che spesso avvengono in orario lavorativo (sebbene preannunciati dal CISIA) e che, col funzionamento a regime del PCT, potranno a loro volta comportare sospensioni di attività giurisdizionali (ivi incluse quelle di udienza, stante il collegamento tra la *consolle* ed il SICI). Lo stesso sistema, d'altronde, a volte funziona alquanto lentamente, altre volte va in blocco ed altre volte ancora presenta problemi che impediscono l'invio dei provvedimenti telematici alla cancelleria o la ricezione degli stessi da parte di quest'ultima (sono i casi in cui un provvedimento telematico appare "*Depositato con successo*" in cancelleria sulla *consolle del magistrato*, mentre non risulta depositato in cancelleria, ove appare invece un messaggio di "*Errore fatale*").

A fronte di tutto ciò, risulta difficile comprendere come mai, ad esempio, le banche possano essere munite da anni ed anni di ottimi sistemi e programmi telematici, semplici da usare, sostanzialmente immutati nel tempo (almeno nelle loro configurazioni che appaiono all'utente) e sempre perfettamente funzionanti, mentre noi ci continuiamo a dibattere tuttora in difficoltà di vario genere, blocchi di sistema, problemi d'utilizzo e d'impostazione e via dicendo (a parte i connessi grovigli normativi). Né si venga a sostenere che i nostri sistemi di protezione

richiedono maggiori cautele e dunque creano maggiori complicazioni, perché, di contro, anche i sistemi delle banche debbono essere ben protetti, dato che si ha a che fare con denaro dei risparmiatori (che altrimenti le banche dovrebbero rifondere) ed anzi con somme spesso ingenti o ingentissime (si pensi non solo alle carte di credito e *sim* ricaricabili telematicamente ed ai prelievi o versamenti telematici sui conticorrenti, ma anche alle operazioni telematiche di tipo finanziario sui siti bancari collegati ai conti correnti, ecc.). Appare difficile spiegare perché i sistemi privati (ma anche vari sistemi della P.A.) funzionino così bene, mentre i nostri funzionano ancora così affannosamente.

Tornando alla *consolle* in sé, sarebbe opportuno, a mio sommo avviso, assegnare una funzione solo residuale al *modellatore* inserito nella *consolle del magistrato*, sarebbe cioè opportuno introdurre nella *consolle* a livello centrale modelli di provvedimenti da adottarsi ovunque, che il singolo giudice possa al più parzialmente modificare, ma solo a livello residuale, anziché rimettere a ciascun giudice la possibilità di creare autonomamente modelli di provvedimenti, di verbali di udienza, ecc., che in tal modo possono variare anche notevolmente da giudice a giudice e da Ufficio giudiziario ad Ufficio giudiziario.

Un altro limite ancora del programma relativo alla *consolle del magistrato* è costituito dal fatto che essa può essere installata su un solo computer, nel senso che, ove venisse installata su due computer del medesimo magistrato (ad esempio su quello di casa e su quello dell'Ufficio), le due *consolle* funzionerebbero autonomamente l'una dall'altra e quindi, ad esempio, l'estrazione/aggiornamento dei fascicoli, la stesura del provvedimento (e/o la sua archiviazione nei *Provvedimenti in scrittura*), ecc. su una delle due non si trasmetterebbe all'altra. Il giudice si trova così costretto a portare con sé il *pc* ogni volta che si reca in Ufficio e poi a riportarselo indietro per il lavoro da casa. Per cui, anche qui si tratta di praticare soluzioni tecniche adeguate, che consentano il funzionamento su almeno due computer (con reciproco intercambio telematico automatizzato di dati) di un medesimo programma assegnato ad uno stesso magistrato.

Per di più, gli ultimi *pc* portatili forniti dal Ministero sono un po' datati e

funzionano lentamente, hanno uno schermo di dimensioni assai ridotte.

Infine, a proposito di formazione, occorrerebbe che anche i funzionari del CISIA venissero formati sulla *consolle del magistrato* e sui sistemi telematici di cancelleria, così da poter supportare costantemente nel tempo magistrati e personale amministrativo nell'utilizzo del PCT (al pari di quanto avviene per i sistemi del *POLISWEB* e del *REGE*), se non anche contribuire a loro volta alla formazione di costoro (ivi inclusi i GOT); la formazione *a cascata* è altresì uno strumento utile per ridurre i costi ed agevolare la diffusione dei sistemi. A tale formazione *a cascata* andrebbe poi associata una assistenza e manutenzione continua, pervero allo stato carente sia per la suesposta mancata formazione dei funzionari del CISIA (oltre che per il loro numero assai ridotto) e sia perché i soggetti esterni che attualmente prestano detta assistenza (così come quelli che provvedono alla formazione) vengono utilizzati dal Ministero con contratti a termine, ossia *a progetto*, sono pochi e spesso proprio per questo non disponibili. Accade così che problemi anche banali talvolta blocchino del tutto l'attività di giudici e cancellieri.

Occorre altresì che la formazione al PCT, precedentemente affidata dal Ministero a singoli consulenti esterni e che in questo periodo viene invece svolta nei vari distretti di Corte di Appello da una società aggiudicataria di apposito contratto di appalto (in concorso con altra società aggiudicataria che cura il *management*), non si limiti a corsi per lo più collettivi di poche ore ciascuno, ma sia più estesa ed approfondita e, possibilmente, coinvolga contestualmente tutti gli operatori del settore, attraverso corsi misti tra giudici, personale di cancelleria, avvocati ed ausiliari del giudice e delle parti.

Ed altro ancora potrebbe aggiungersi.

Sono consapevole di avere enumerato molteplici ombre. Ciò tuttavia ho fatto non certo per spirito demolitorio, essendo perfettamente conscio che una Giustizia al passo coi tempi non può non adeguarsi al progresso scientifico, che oggi richiede in ogni settore un sempre maggiore ricorso ai mezzi dell'informatica e della telematica (anche se spesso ciò avviene a discapito dell'occupazione -nel nostro

caso avverrà a discapito dell'occupazione di personale ausiliario-, ma questo è un discorso che porterebbe molto lontano e che non è il caso qui di approfondire).

Resta il fatto che le tante ombre sin qui evidenziate sono un dato reale e concreto, che tutti gli operatori del diritto toccano con mano giornalmente e che dunque l'evidenziarle serve e deve auspicabilmente servire a trovare, sul piano tecnico e talora anche normativo, le forme ed i mezzi per cercare di risolverle, pena altrimenti non lo snellimento, ma il desolante ulteriore aggravamento dei problemi della Giustizia.